

LIBRO Primo - DEI REATI IN GENERALE

TITOLO I - DELLA LEGGE PENALE

Art. 1 - Reati e pene: disposizione espressa di legge

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.

Art. 2 - Successione di leggi penali

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nei casi di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

Art. 3 - Obbligatorietà della legge penale

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

Art. 4 - Cittadino italiano. Territorio dello Stato

Agli effetti della legge penale, sono considerati "cittadini italiani" i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o

per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è "territorio dello Stato" il territorio

"della Repubblica", quello delle colonie ed ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato.

Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Art. 5 - Ignoranza della legge penale

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

Art. 6 - Reati commessi nel territorio dello Stato

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

Art. 7 - Reati commessi all'estero

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1) delitti contro la personalità dello Stato;
- 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo
contraffatto;
- 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato,
o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8 - Delitto politico commesso all'estero (...omissis...)

Art. 9 - Delitto comune del cittadino all'estero (...omissis...)

Art. 10 - Delitto comune dello straniero all'estero (...omissis...)

Art. 11 - Rinnovamento del giudizio (...omissis...)

Art. 12 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere (...omissis...)

Art. 13 - Estradizione (...omissis...)

Art. 14 - Computo e decorrenza dei termini

Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Art. 15 - Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

Art. 16 - Leggi penali speciali

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.

TITOLO II - DELLE PENE

Capo I - DELLE SPECIE DI PENE, IN GENERALE

Art. 17 - Pene principali: specie

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) [la morte;] (abrogato)
- 2) l'ergastolo;
- 3) la reclusione;
- 4) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda.

Art. 18 - Denominazione e classificazione delle pene principali

Sotto la denominazione di "pene detentive" o "restrittive della libertà personale" la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di "pene pecuniarie" la legge comprende: la multa e l'ammenda.

Art. 19 - Pene accessorie: specie

Le pene accessorie per i delitti sono:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
- 3) l'interdizione legale;
- 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

- 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

Art. 20 - Pene principali e accessorie

Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

Capo II - DELLE PENE PRINCIPALI, IN PARTICOLARE

Art. 21 - Pena di morte (abrogato)

Art. 22 - Ergastolo

La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Art. 23 - Reclusione

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 24 - Multa

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, nè superiore a dieci milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a quattro milioni.

Art. 25 - Arresto

La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Art. 26 - Ammenda

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila nè superiore a lire due milioni.

Art. 27 - Pene pecuniarie fisse e proporzionali

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelle in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

Capo III - DELLE PENE ACCESSORIE, IN PARTICOLARE

Art. 28 - Interdizione dai pubblici uffici

L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

- 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale,
e di ogni altro diritto politico;
- 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;
- 3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
- 4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di
altre pubbliche insegne onorifiche;
- 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
- 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi, o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicate nei numeri
precedenti;
- 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica,
indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare

o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

Art. 29 - Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici

La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 30 - Interdizione da una professione o da un'arte

L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere per cui è richiesto uno speciale permesso

o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità e importa

la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione o licenza anzidetta.

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 31 - Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione

Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell'art. 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio, o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.

Art. 32 - Interdizione legale

Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale.

La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.

Art. 32 bis - Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

Art. 32 ter - Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno ne superiore a tre anni.

Art. 32 quater - Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 33 - Condanna per delitto colposo

Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32

non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.

Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per

delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione,
o
se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

Art. 34 - Decadenza della potestà dei genitori e sospensione dell'esercizio di essa

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza della potestà dei genitori.

La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dell'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La decadenza della potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

Art. 35 - Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni.

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.

Art. 35 bis - Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

Art. 36 - Pubblicazione della sentenza penale di condanna

La sentenza di condanna [alla pena di morte o]all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello

ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata.

In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.

Art. 37 - Pene accessorie temporanee: durata

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

Art. 38 - Condizione giuridica del condannato alla pena di morte (abrogato)

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

TITOLO III - DEL REATO

Capo I - DEL REATO CONSUMATO E TENTATO

Art. 39.- Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

Art. 40 - Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 41 - Concorso di cause

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state

da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Art. 42 - Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale.

Responsabilità obiettiva

Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Art. 43 - Elemento psicologico del reato

Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Art. 44 - Condizione obiettiva di punibilità

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

Art. 45 - Caso fortuito o forza maggiore

Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Art. 46 - Costringimento fisico

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

Art. 47 - Errore di fatto

L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come

delitto colposo.

L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.

Art. 48 - Errore determinato dall'altrui inganno

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

Art. 49 - Reato supposto erroneamente e reato impossibile

Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 50 - Consenso dell'avente diritto

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporre.

Art. 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Art. 52 - Difesa legittima

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Art. 53 - Uso legittimo delle armi

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di

vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, di disastro

ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

Art. 54 - Stato di necessità

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

Art. 55 - Eccesso colposo

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e

54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 56 - Delitto tentato

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito: *[con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte;]* con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 57 - Reati commessi col mezzo della stampa periodica (...omissis...)

Art. 57 bis - Reati commessi col mezzo della stampa non periodica

(...omissis...)

Art. 58 - Stampa clandestina (...omissis...)

Art. 58 bis - Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa

(...omissis...)

Capo II - DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO

Art. 59 - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se

da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui

conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non

sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste

sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa,

la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 60 - Errore sulla persona dell'offeso

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le

circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i

rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che

concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che

riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.

Art. 61 - Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti

speciali, le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi abietti o futili;

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o

assicurare a se o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità

di un altro reato;

3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare

la pubblica o privata difesa;

6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto

volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura

o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero

nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalità.

Art. 62 - Circostanze attenuanti comuni

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti

speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- 2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
- 3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
- 4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità ;
- 5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- 6) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Art. 62 bis - Attenuanti generiche

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni caso, ai fini della applicazione di

questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Art. 63 - Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena (...omissis...)

Art. 64 - Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante (...omissis...)

Art. 65 - Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante (...omissis...)

Art. 66 - Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze

aggravanti (...omissis...)

Art. 67 - Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze

attenuanti (...omissis...)

Art. 68 - Limiti al concorso di circostanze (...omissis...)

Art. 69 - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti (...omissis...)

Art. 70 - Circostanze oggettive e soggettive

Agli effetti della legge penale:

1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto,

il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo,

ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;

2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della

colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole

e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva.

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

Capo III - DEL CONCORSO DI REATI

Art. 71 - Condanna per più reati con unica sentenza o decreto

Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più

reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 72 - Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene

detentive temporanee

Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica

la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti

che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si

applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.

L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa.

Art. 73 - Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie

Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo. Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

Art. 74 - Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa

Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano

tutte distintamente e per intero.

La pena dell'arresto è eseguita per ultima.

Art. 75 - Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa

Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall'ammontare della multa.

Art. 76 - Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte

Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico. Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano

egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Se una legge pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.

Art. 77 - Determinazione delle pene accessorie

Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha

riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

Art. 78 - Limiti degli aumenti delle pene principali

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene

concorrenti, ne comunque eccedere:

- 1) trenta anni per la reclusione;
- 2) sei anni per l'arresto;
- 3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della

facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133 bis.

Nel caso di concorso di reato preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare

a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Art. 79 - Limiti degli aumenti delle pene accessorie

La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

- 1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;
- 2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Art. 80 - Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna.

Art. 81 - Concorso formale. Reato continuato

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

Art. 82 - Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta

Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere,

salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60. Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

Art. 83 - Evento diverso da quello voluto dall'agente

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.

Art. 84 - Reato complesso

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato. Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

TITOLO IV - DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

Capo I - DELLA IMPUTABILITÀ

Art. 85 - Capacità d'intendere e di volere

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.

Art. 86 - Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere

un reato

Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.

Art. 87 - Stato preordinato d'incapacità d'intendere e di volere

La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

Art. 88 - Vizio totale di mente

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere.

Art. 89 - Vizio parziale di mente

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.

Art. 90 - Stati emotivi o passionali

Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.

Art. 91 - Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, la pena è diminuita.

Art. 92 - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

Art. 93 - Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Art. 94 - Ubriachezza abituale

Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche

quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze.

Art. 95 - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

Art. 96 - Sordomutismo

Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità la capacità d'intendere o di volere. Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

Art. 97 - Minore degli anni quattordici

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Art. 98 - Minore degli anni diciotto

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dell'autorità maritale.

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

Capo II - DELLA RECIDIVA, DELLA ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ NEL REATO E

DELLA TENDENZA A DELINQUERE

Art. 99 - Recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto

a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato. La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

1) se il nuovo reato è della stessa indole;

2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.

Art. 100 - Recidiva facoltativa (abrogato)

Art. 101 - Reati della stessa indole

Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

Art. 102 - Abitualità presunta dalla legge

È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.

Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.

Art. 103 - Abitualità ritenuta dal giudice

Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

Art. 104 - Abitualità nelle contravvenzioni

Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.

Art. 105 - Professionalità nel reato

Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 106 - Effetti dell'estinzione del reato o della pena

Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tien conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.

Art. 107 - Condanna per vari reati con una sola sentenza

Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si applicano anche se, per i vari reati, è pronunciata condanna con una sola sentenza.

Art. 108 - Tendenza a delinquere

È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo I del titolo XII del libro II di questo codice, il quale, per se e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole. La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli artt. 88 e 89.

Art. 109 - Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere

Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da

altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta. La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna. La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

Capo III - DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 111 - Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una conduzione o qualità personale, risponde del reato da questo commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.

Art. 112 - Circostanze aggravanti

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

- 1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;
- 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
- 3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

Art. 113 - Cooperazione nel delitto colposo

Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112.

Art. 114 - Circostanze attenuanti

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione

o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.

Art. 115 - Accordo per commettere un reato. Istigazione

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la

istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto,

l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 116 - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

Art. 117 - Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti

Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

Art. 118 - Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti

Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

Art. 119 - Valutazione delle circostanze di esclusione della pena

Le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono. Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

Capo IV - DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

Art. 120 - Diritto di querela

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Art. 121 - Diritto di querela esercitato da un curatore speciale

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

Art. 122 - Querela di uno fra più offesi

Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

Art. 123 - Estensione della querela

La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Art. 124 - Termine per proporre la querela. Rinuncia

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti

incompatibili con la volontà di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Art. 125 - Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante

La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.

Art. 126 - Estinzione del diritto di querela

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Art. 127 - Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica

Salvo quanto è disposto nel titolo I del libro II di questo codice, qualora un delitto

punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della

Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 128 - Termine per la richiesta di procedimento

Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorità, la richiesta non può

essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità ha avuto notizia del

fatto che costituisce il reato.

Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole

nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal

giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

Art. 129 - Irrevocabilità ed estensione della richiesta

La richiesta dell'Autorità è irrevocabile.

Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

Art. 130 - Istanza della persona offesa

Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza è

regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la

capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative

alla querela.

Art. 131 - Reato complesso. Procedibilità di ufficio

Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se

per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve

procedere di ufficio.

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

TITOLO V - DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED

ESECUZIONE DELLA PENA

Capo I - DELLA MODIFICAZIONE E APPLICAZIONE DELLA PENA

Art. 132 - Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve

indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale.

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti

per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

Art. 133 - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve

tenere conto della gravità del reato, desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra

modalità dell'azione;

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo,

antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Art. 133 bis - Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria

Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto,

oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche

del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilita dalla legge sino al triplo o

diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la

misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

Art. 133 ter - Pagamento rateale della multa o dell'ammenda

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione

alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate

mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Art. 134 - Computo delle pene

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a

pena pecuniaria, delle frazioni di lira.

Art. 135 - Raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un raggiungimento fra pene pecuniarie

e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di

venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

Art. 136 - Modalità di conversione di pene pecuniarie

Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si

convertono a norma di legge.

Art. 137 - Custodia cautelare

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla

durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od

arresto.

Art. 138 - Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero

Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 139 - Computo delle pene accessorie

Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Art. 140 - Applicazione provvisoria di pene accessorie (abrogato)

[\[inizio Capo\]](#) | [|top page\]](#)

Capo II - DELLA ESECUZIONE DELLA PENA

Art. 141 - Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali (abrogato)

Art. 142 - Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori (abrogato)

Art. 143 - Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari (abrogato)

Art. 144 - Vigilanza sull'esecuzione delle pene (abrogato)

Art. 145 - Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

(...omissis...)

Art. 146 - Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena (...omissis...)

Art. 147 - Rinvio facoltativo della esecuzione della pena (...omissis...)

Art. 148 - Infermità psichica sopravvenuta al condannato (...omissis...)

Art. 149 - Consiglio di Patronato e Cassa delle ammende (abrogato)

[\[inizio Titolo\]](#) | [|top page\]](#)

TITOLO VI - DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA

Capo I - DELLA ESTINZIONE DEL REATO

Art. 150 - Morte del reo prima della condanna

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

Art. 151 - Amnistia

L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

Art. 152 - Remissione della querela

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o

tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione

può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Art. 153 - Esercizio del diritto di remissione. Incapace (...omissis...)

Art. 154 - Più querelanti: remissione di uno solo (...omissis...)

Art. 155 - Accettazione della remissione (...omissis...)

Art. 156 - Estinzione del diritto di remissione (...omissis...)

Art. 157 - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione

non inferiore a ventiquattro anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della

reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione

non inferiore a cinque anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della

reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena

dell'arresto;

6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena

stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano

anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva

e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo

soltanto alla pena detentiva.

Art. 158 - Decorrenza del termine della prescrizione

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della

consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole;

per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il

termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.

Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

Art. 159 - Sospensione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di

questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento

penale è imposta da una particolare disposizione di legge.

La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui

al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa

richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della

sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal

giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di

condanna.

Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e

quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico

ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà.

Art. 161 - Effetti della sospensione e della interruzione

La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.

Art. 162 - Oblazione nelle contravvenzioni

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

Art. 162 bis - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto

riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento

di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

Art. 163 - Sospensione condizionale della pena

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non

superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e

ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà

personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che

l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per

delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la

sospensione può essere

ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre

anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a

norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per

un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore

agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata

quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e

sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata

a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per

un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.

Art. 164 - Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle

circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal

commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è

intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché

il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne

che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il

giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Art. 165 - Obblighi del condannato

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Art. 166 - Effetti della sospensione

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per se sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

Art. 167 - Estinzione del reato

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto. Il tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene.

Art. 168 - Revoca della sospensione

Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

- 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
- 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine

di sospensione condizionale della pena.

Art. 169 - Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto
(...omissis...)

Art. 170 - Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo
o circostanza
aggravante di un altro reato (...omissis...)

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

Capo II - DELLA ESTINZIONE DELLA PENA

Art. 171 - Morte del reo dopo la condanna

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.

Art. 172 - Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena

inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per

l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo

stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno

in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una

condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il

termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di

essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.

L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai

capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero

se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una

condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

Art. 173 - Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo

Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è

raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99,

ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.
Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.

Art. 174 - Indulto e grazia

L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.
Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151.

Art. 175 - Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente è revocato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie.

Art. 176 - Liberazione condizionale (...omissis...)

Art. 177 - Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena (...omissis...)

Art. 178 - Riabilitazione (...omissis...)

Art. 179 - Condizioni per la riabilitazione (...omissis...)

Art. 180 - Revoca della sentenza di riabilitazione (...omissis...)

Art. 181 - Riabilitazione nel caso di condanna all'estero (...omissis...)

Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 182 - Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena (...omissis...)

Art. 183 - Concorso di cause estintive (...omissis...)

Art. 184 - Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati (...omissis...)

[\[inizio Titolo\]](#) | [\[top page\]](#)

TITOLO VII - DELLE SANZIONI CIVILI

Art. 185 - Restituzioni e risarcimento del danno

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Art. 186 - Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

Oltre quanto prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

Art. 187 - Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni "ex delicto"

L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.
I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.

Art. 188 - Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso

Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.
L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.

Art. 189 - Ipoteca legale; sequestro (...omissis...)
Art. 190 - Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile (...omissis...)
Art. 191 - Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro (...omissis...)
Art. 192 - Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato (...omissis...)
Art. 193 - Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato (...omissis...)
Art. 194 - Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato (...omissis...)
Art. 195 - Diritti dei terzi (...omissis...)

Art. 196 - Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente

Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolubilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e delle quali non debba rispondere penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolubile, si applicano al condannato le disposizioni dell'art. 136.

Art. 197 - Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende

Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolubilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

Art. 198 - Effetti della estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili

L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.

TITOLO VIII - DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA

Capo I - DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 199 - Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

Art. 200 - Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.

Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 201 - Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero (...omissis...)

Art. 202 - Applicabilità delle misure di sicurezza

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente

pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Art. 203 - Pericolosità sociale

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non

imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.

Art. 204 - Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta (abrogato)

Art. 205 - Provvedimento del giudice

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

- 1) nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il
condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
- 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia
presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa
misura di sicurezza;
- 3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 206 - Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza (...omissis...)

Art. 207 - Revoca delle misure di sicurezza personali (...omissis...)

Art. 208 - Riesame della pericolosità (...omissis...)

Art. 209 - Persona giudicata per più fatti (...omissis...)

Art. 210 - Effetti della estinzione del reato o della pena (...omissis...)

Art. 211 - Esecuzione delle misure di sicurezza (...omissis...)

Art. 212 - Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza (...omissis...)

Art. 213 - Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive.

Regime educativo, curativo e di lavoro (...omissis...)

Art. 214 - Inosservanza delle misure di sicurezza detentive (...omissis...)

[\[inizio Sezione\]](#) | [| top page\]](#)

Sezione II - DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 215 - Specie

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

- 1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- 2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
- 3) il ricorso in un manicomio giudiziario;
- 4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

- 1) la libertà vigilata;
- 2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province;
- 3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
- 4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice

dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per

delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Art. 216 - Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (...omissis...)
Art. 217 - Durata minima (...omissis...)
Art. 218 - Esecuzione (...omissis...)
Art. 219 - Assegnazione a una casa di cura e di custodia (...omissis...)
Art. 220 - Esecuzione dell'ordine di ricovero (...omissis...)
Art. 221 - Ubriachi abituali (...omissis...)
Art. 222 - Ricovero in un manicomio giudiziario (...omissis...)
Art. 223 - Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario (...omissis...)
Art. 224 - Minore non imputabile (...omissis...)
Art. 225 - Minore imputabile (...omissis...)
Art. 226 - Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza (...omissis...)
Art. 227 - Riformatori speciali (...omissis...)
Art. 228 - Libertà vigilata (...omissis...)
Art. 229 - Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata (...omissis...)
Art. 230 - Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata (...omissis...)
Art. 231 - Trasgressione degli obblighi imposti (...omissis...)
Art. 232 - Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata (...omissis...)
Art. 233 - Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province (...omissis...)
Art. 234 - Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche (...omissis...)
Art. 235 - Espulsione dello straniero dallo Stato (...omissis...)

[\[inizio Sezione\]](#) | [\[top page\]](#)

Capo II - DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI

Art. 236 - Specie: regole generali

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

- 1) la cauzione di buona condotta;
- 2) la confisca.

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e n. 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.

Art. 237 - Cauzione di buona condotta (...omissis...)
Art. 238 - Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione (...omissis...)
Art. 239 - Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta (...omissis...)

Art. 240 - Confisca

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

- 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
- 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali

costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la

cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e

la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti

mediante autorizzazione amministrativa.

TITOLO I

- DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO

Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO

Art. 241 - Attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato (...omissis...)

Art. 242 - Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano (...omissis...)

Art. 243 - Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra. contro lo Stato italiano (...omissis...)

Art. 244 - Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al

pericolo di guerra (...omissis...)

Art. 245 - Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla

neutralità o alla guerra (...omissis...)

Art. 246 - Corruzione del cittadino da parte dello straniero (...omissis...)

Art. 247 - Favoreggiamento bellico (...omissis...)

Art. 248 - Somministrazione al nemico di provvigioni (...omissis...)

Art. 249 - Partecipazione a prestiti a favore del nemico (...omissis...)

Art. 250 - Commercio col nemico (...omissis...)

Art. 251 - Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra (...omissis...)

Art. 252 - Frode in forniture in tempo di guerra (...omissis...)

Art. 253 - Distruzione o sabotaggio di opere militari (...omissis...)

Art. 254 - Agevolazione colposa (...omissis...)

Art. 255 - Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti

la sicurezza dello Stato (...omissis...)

Art. 256 - Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (...omissis...)

Art. 257 - Spionaggio politico o militare (...omissis...)

Art. 258 - Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione (...omissis...)

Art. 259 - Agevolazione colposa (...omissis...)

Art. 260 - Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio (...omissis...)

Art. 261 - Rivelazione di segreti di Stato (...omissis...)

Art. 262 - Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (...omissis...)

Art. 263 - Utilizzazione dei segreti di Stato (...omissis...)

Art. 264 - Infedeltà in affari di Stato (...omissis...)

Art. 265 - Disfattismo politico (...omissis...)

Art. 266 - Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (...omissis...)

Art. 267 - Disfattismo economico (...omissis...)

Art. 268 - Parificazione degli Stati alleati (...omissis...)

Art. 269 - Attività antinazionale del cittadino all'estero (...omissis...)

Art. 270 - Associazioni sovversive (...omissis...)

Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (...omissis...)

Art. 271 - Associazioni antinazionali (...omissis...)

Art. 272 - Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (...omissis...)

Art. 273 - Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale
[NOTA: art. dichiarato incostituzionale con sentenza C. Cost. 28-6-1985, n. 193]

Art. 274 - Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale
[NOTA: art. dichiarato incostituzionale con sentenza C. Cost. 28-6-1985, n. 193]

Art. 275 - Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico (...omissis...)

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

Capo II - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO

Art. 276 - Attentato contro il Presidente della Repubblica

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l'ergastolo.

Art. 277 - Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 278 - Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 279 - Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica

Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico tenta

alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la

reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non

inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si

applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una

lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano

funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a

causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel

caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la

reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel

secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a

queste.

Art. 281 - Offesa alla libertà del Capo del Governo (abrogato)

Art. 282 - Offesa all'onore del Capo del Governo (abrogato)

Art. 283 - Attentato contro la costituzione dello Stato

Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del

Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito

con la reclusione non inferiore a dodici anni.

Art. 284 - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (...omissis...)

Art. 285 - Devastazione, saccheggio e strage (...omissis...)

Art. 286 - Guerra civile (...omissis...)

Art. 287 - Usurpazione di potere politico o di comando militare (...omissis...)

Art. 288 - Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero (...omissis...)

Art. 289 - Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali

È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte,

anche temporaneamente:

- 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
- 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (...omissis...)

Art. 290 - Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di

queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l'ordine giudiziario è punito

con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

Art. 290 bis - Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci

Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.

Art. 291 - Vilipendio alla nazione italiana

Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 292 - Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Agli effetti della legge penale, per "bandiera nazionale" s'intende la bandiera

ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori

nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.

Art. 292 bis - Circostanza aggravante

La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio

del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e

292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato) è aumentata, se il fatto

è commesso dal militare in congedo.
Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi,
non ha cessato
di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9
del codice
penale militare di pace.

Art. 293 - Circostanza aggravante

Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il
fatto è
commesso dal cittadino in territorio estero.

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

**Capo III - DEI DELITTI CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL
CITTADINO**

Art. 294 - Attentati contro i diritti politici del cittadino

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte
l'esercizio di
un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso
difforme dalla sua
volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[\[inizio Titolo\]](#) | [\[top page\]](#)

**Capo IV - DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI, I LORO
CAPI**

E I LORO RAPPRESENTANTI

Art. 295 - Attentato contro i Capi di Stati esteri (...omissis...)
Art. 296 - Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri (...omissis...)
Art. 297 - Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri (...omissis...)
Art. 298 - Offese contro i rappresentanti di Stati esteri (...omissis...)
Art. 299 - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero
(...omissis...)
Art. 300 - Condizione di reciprocità (...omissis...)

[\[inizio Titolo\]](#) | [\[top page\]](#)

**Capo V - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI
PRECEDENTI**

Art. 301 - Concorso di reati (...omissis...)
Art. 302 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo
e secondo (...omissis...)
Art. 303 - Pubblica istigazione e apologia (...omissis...)
Art. 304 - Cospirazione politica mediante accordo (...omissis...)
Art. 305 - Cospirazione politica mediante associazione (...omissis...)
Art. 306 - Banda armata: formazione e partecipazione (...omissis...)
Art. 307 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (...omissis...)
Art. 308 - Cospirazione: casi di non punibilità (...omissis...)
Art. 309 - Banda armata: casi di non punibilità (...omissis...)
Art. 310 - Tempo di guerra (...omissis...)
Art. 311 - Circostanza diminuyente: lieve entità del fatto (...omissis...)
Art. 312 - Espulsione dello straniero (...omissis...)
Art. 313 - Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento (...omissis...)

[\[inizio Titolo\]](#) | [|top page\]](#)

TITOLO II

- DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Capo I

- DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 314 - Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 315 - *Malversazione a danno dei privati* (abrogato)

[NOTA: vedi L. 26 aprile 1990, n 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.]

Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 317 - Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 317 bis - Pene accessorie

La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

Art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 319 bis - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia

interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 323 - Abuso d'ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

Se il fatto è commesso per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 323 bis - Circostanza attenuante

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323

sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

Art. 324 - Interesse privato in atti d'ufficio (abrogato)

[NOTA: vedi L. 26 aprile 1990, n 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.]

Art. 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione.

Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i

doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità,

rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi

modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per

procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente

di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da

due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a se o ad altri un

ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si

applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 327 - Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi

o degli atti dell'Autorità

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila. La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio e al ministro di un culto.

Art. 328 - Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente

della forza pubblica

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 330 - Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori (abrogato)

[NOTA: vedi L. 12 giugno 1990, n 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali]

Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un milione.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 332 - Omissioni di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico

ufficio o di interruzione di un pubblico servizio

Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire un milione.

Art. 333 - Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro (abrogato)

[NOTA: vedi L. 12 giugno 1990, n 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali]

Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione, o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.
La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Capo II - DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 336 - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

Art. 337 - Resistenza a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 338 - Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne in tutto o in parte, anche temporaneamente o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.

Art. 339 - Circostanze aggravanti

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso

preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Art. 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di

pubblica necessità

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 341 - Oltraggio a un pubblico ufficiale

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.

Art. 342 - Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 343 - Oltraggio a un magistrato in udienza

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Art. 344 - Oltraggio a un pubblico impiegato

Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma la pena sono ridotte di un terzo.

Art. 345 - Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni

Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la multa fino a un milione di lire.

Art. 346 - Millantato credito

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a se o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a quattro milioni. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire un milione a sei milioni, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a se o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.

Art. 347 - Usurpazione di funzioni pubbliche

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni e le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Art. 348 - Abusivo esercizio di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.

Art. 349 - Violazione di sigilli

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni. Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire seicentomila a sei milioni.

Art. 350 - Agevolazione colposa

Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire centomila a due milioni.

Art. 351 - Violazione della pubblica custodia di cose

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 352 - Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la multa fino a un milione di lire.

Art. 353 - Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dalla Autorità o agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire un milione a quattro milioni. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 354 - Astensione dagli incanti

Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.

Art. 355 - Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture

Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare in tutto o in parte, cose od

opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alla comunicazioni

per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello

Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la

multa da lire centomila a un milione.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti

dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare

la fornitura.

Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento

degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la

reclusione da un anno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire due milioni.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una

pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di

diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla

manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per

mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i

quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

Art. 360 - Cessazione della qualità di pubblico ufficiale

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo ne la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

[\[inizio Capo\]](#) | [\[inizio Titolo\]](#) | [\[top page\]](#)

TITOLO III

- DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Capo I - DEI DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

Art. 361 - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di

cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362 - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico..

Art. 363 - Omessa denuncia aggravata

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.

Art. 364 - Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Art. 365 - Omissione di referto

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Art. 366 - Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione

dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la interdizione dalla professione o dall'arte.

Art. 367 - Simulazione di reato

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 368 - Calunnia

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

Art. 369 - Autocalunnia

Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 370 - Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.

Art. 371 - Falso giuramento della parte

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Nel caso di giuramento deferito di ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 371 bis - False informazioni al pubblico ministero

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 372 - Falsa testimonianza

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 373 - Falsa perizia o interpretazione

Il perito o l'interprete che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazione mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, la interdizione dalla professione o dall'arte.

Art. 374 - Frode processuale

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

Art. 374 bis - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati

all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.

Art. 375 - Circostanze aggravanti

Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Art. 376 - Ritiratazione

Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Art. 377 - Subornazione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi. La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 378 - Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta

taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 379 - Favoreggiamento reale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione. Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 380 - Patrocinio o consulenza infedele

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire un milione. La pena è aumentata:
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire due milioni, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena [di morte o] dell'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

Art. 381 - Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da lire centomila a un milione, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

Art. 382 - Millantato credito del patrocinatore

Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a se o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire due milioni.

Art. 383 - Interdizione dai pubblici uffici

La condanna per i delitti preveduti dagli artt. 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 384 - Casi di non punibilità

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore. Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimone, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

Capo II - DEI DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

Art. 385 - Evasione (...omissis...)

Art. 386 - Procurata evasione (...omissis...)

Art. 387 - Colpa del custode (...omissis...)

Art. 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria,

compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà

sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la

reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a

lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua

custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un

milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o

conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito

con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Art. 388 bis - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte

a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro

giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione,

ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona

offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Art. 388 ter - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie

Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione

amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o

fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora

non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la

reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 389 - Inosservanza di pene accessorie

Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria,

trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la
reclusione da due a sei mesi.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti
inerenti ad una
pena accessoria provvisoriamente applicata.

Art. 390 - Procurata inosservanza di pena

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi
all'esecuzione
della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si
tratta di
condannato per delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se
si tratta di
condannato per contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.

Art. 391 - Procurata inosservanza di misure di sicurezza (...omissis...)

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

**Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE
RAGIONI**

**Art. 392 - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle
cose**

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al
giudice, si fa
arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza sulle cose, è
punito a
querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione.
Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose", allorché la
cosa viene
danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene
alterato,
modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato
il
funzionamento di un sistema informatico o telematico.

**Art. 393 - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle
persone**

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al
giudice, si
fa arbitrariamente ragione da se medesimo usando violenza o minaccia alle
persone, è
punito con la reclusione fino a un anno.
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della
reclusione è
aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila.
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa
con armi.

Art. 394 - Sfida a duello (...omissis...)

Art. 395 - Portatori di sfida (...omissis...)
Art. 396 - Uso delle armi in duello (...omissis...)
Art. 397 - Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale (...omissis...)
Art. 399 - Duellante estraneo al fatto (...omissis...)
Art. 400 - Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello (...omissis...)
Art. 401 - Provocazione al duello per fine di lucro (...omissis...)

[\[inizio Titolo\]](#) | [\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

TITOLO IV - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO

E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI

Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI

Art. 402 - Vilipendio della religione dello Stato (...omissis...)
Art. 403 - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone (...omissis...)
Art. 404 - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose (...omissis...)
Art. 405 - Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico (...omissis...)
Art. 406 - Delitti contro i culti ammessi nello Stato (...omissis...)

Capo II - DEI DELITTI CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI

Art. 407 - Violazione di sepolcro (...omissis...)
Art. 408 - Vilipendio delle tombe (...omissis...)
Art. 409 - Turbamento di un funerale o servizio funebre (...omissis...)
Art. 410 - Vilipendio di cadavere (...omissis...)
Art. 411 - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (...omissis...)
Art. 412 - Occultamento di cadavere (...omissis...)
Art. 413 - Uso illegittimo di cadavere (...omissis...)

[\[inizio Titolo\]](#) | [\[top page\]](#)

TITOLO V - DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Art. 414 - Istigazione a delinquere

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto

dell'istigazione:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere

delitti.

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila, se

trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni,

si applica la pena stabilita nel n. 1.

Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o

più delitti.

Art. 415 - Istigazione a disobbedire alle leggi

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero

all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 416 - Associazione per delinquere (...omissis...)

Art. 416 bis - Associazione di tipo mafioso (...omissis...)

Art. 416 ter - Scambio elettorale politico-mafioso (...omissis...)

Art. 417 - Misura di sicurezza (...omissis...)

Art. 418 - Assistenza agli associati (...omissis...)

Art. 419 - Devastazione e saccheggio (...omissis...)

Art. 420 - Attentato a impianti di pubblica utilità

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica

utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da

uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a

danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero

dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei

dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del

funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto

anni.

Art. 421 - Pubblica intimidazione

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.

[\[inizio Titolo\]](#) | [\[top page\]](#)

TITOLO VI - DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

Capo I - DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA

Art. 422 - Strage

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con *[la morte]*.
Se è cagionata la morte di una sola persona si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

Art. 423 - Incendio

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

Art. 424 - Danneggiamento seguito da incendio

Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se del fatto sorge pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Art. 425 - Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

- 2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
- 3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
- 4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
- 5) su boschi, selve e foreste.

Art. 426 - Inondazione, frana o valanga

Chiunque cagiona una inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Art. 427 - Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni. Se il disastro si verifica, la pena della reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 428 - Naufragio, sommersione o disastro aviatorio

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

Art. 429 - Danneggiamento seguito da naufragio

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un'edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 430 - Disastro ferroviario

Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 431 - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.
Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Per "strade ferrate" la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dalla elettricità o da altro mezzo di trazione meccanica.

Art. 432 - Attentati alla sicurezza dei trasporti

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 433 - Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas,

ovvero delle pubbliche comunicazioni

Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 434 - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

Art. 435 - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene
dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili,
ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse,
è punito
con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 436 - Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa

da infortuni

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende
inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio
o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo
impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa
o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Art. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire
disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a
dieci anni.

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

Capo II - DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE

Art. 438 - Epidemia

Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con
l'ergastolo.
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte] dell'ergastolo.

Art. 439 - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte
o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena [di morte] dell'ergastolo.

Art. 440 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Art. 441 - Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire seicentomila.

Art. 442 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dai detti articoli.

Art. 443 - Commercio o somministrazione di medicinali guasti

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

Art. 444 - Commercio di sostanze alimentari nocive

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Art. 445 - Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche,

o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Art. 446 - Confisca obbligatoria

In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria.

Art. 447 - Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti (abrogato)

Art. 448 - Pene accessorie

La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.
La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

[\[inizio Capo\]](#) | [|top page\]](#)

Capo III - DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO

Art. 449 - Delitti colposi di danno

Chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

Art. 450 - Delitti colposi di pericolo

Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni.
La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

Art. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.

Art. 452 - Delitti colposi contro la salute pubblica

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

[1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;]

2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;

3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

[[inizio Capo](#) | [inizio Titolo](#) | [top page](#)]

TITOLO VII - DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I - DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO

E IN VALORI DI BOLLO

Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo

concerto, di monete falsificate (...omissis...)

Art. 454 - Alterazione di monete (...omissis...)

Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (...omissis...)

Art. 456 - Circostanze aggravanti (...omissis...)

Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (...omissis...)
Art. 458 - Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (...omissis...)
Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (...omissis...)
Art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (...omissis...)
Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (...omissis...)
Art. 462 - Falsificazione di biglietti di pubblica impresa di trasporto (...omissis...)
Art. 463 - Casi di non punibilità (...omissis...)
Art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (...omissis...)
Art. 465 - Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto (...omissis...)
Art. 466 - Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati (...omissis...)

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

Capo II - DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE,

CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO

Art. 467 - Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto (...omissis...)

Art. 468 - Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica

autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli o strumenti contraffatti

Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

Art. 469 - Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione

o certificazione

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 470 - Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione (...omissis...)

Art. 471 - Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di se o degli altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire seicentomila.

Art. 472 - Uso e detenzione di misure o pesi con falsa impronta

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con la impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di "misure" o di "pesi" è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.

Art. 473 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (...omissis...)

Art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (...omissis...)

Art. 475 - Pena accessoria (...omissis...)

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

Capo III - DELLA FALSITÀ IN ATTI

Art. 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei

anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 477 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o

autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 478 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di

atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 480 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in

autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un

servizio di pubblica necessità

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio

di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Art. 482 - Falsità materiale commessa dal privato

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 484 - Falsità in registri e notificazioni

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione all'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Art. 485 - Falsità in scrittura privata (...omissis...)

Art. 486 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (...omissis...)

Art. 487 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Art. 488 - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni

sulle falsità materiali

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Art. 489 - Uso di atto falso

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle

pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.
Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 491 - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Art. 491 bis - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Art. 492 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 493 - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 493 bis - Casi di perseguibilità a querela

I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

Capo IV - DELLA FALSITÀ PERSONALE

Art. 494 - Sostituzione di persona (...*omissis*...)

Art. 495 - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o

su qualità personali proprie o di altri

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico.
La reclusione non è inferiore ad un anno:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per se o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

Art. 496 - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione.

Art. 497 - Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso

indebito di tali certificati

Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.

Art. 498 - Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

[\[inizio Titolo\]](#) | [\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

TITOLO VIII - DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Capo I - DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA

Art. 499 - Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire quattro milioni.

Art. 500 - Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire duecentomila a quattro milioni.

Art. 501 - Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (...omissis...)

Art. 501 bis - Manovre speculative su merci (...omissis...)

Art. 502 - [Serrata e sciopero per fini contrattuali

Il datore di lavoro che, col solo scopo di imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a lire due milioni.

I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire duecentomila].

[NOTA: *illegittimità costituzionale dei due commi dichiarata con sentenza C. Cost. 4*

maggio 1960, n. 29, in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione]

Art. 503 - Serrata e sciopero per fini non contrattuali

Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti previsti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni, se si tratta di un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire duecentomila, se si tratta di lavoratori.

[NOTA: *parziale illegittimità costituzionale]*

Art. 504 - Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

Quando alcuno dei fatti previsti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

[NOTA: parziale illegittimità costituzionale]

Art. 505 - Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta

Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.

[NOTA: parziale illegittimità costituzionale]

Art. 506 - Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci

Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà.

[NOTA: parziale illegittimità costituzionale]

Art. 507 - Boicottaggio

Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni. Se concorrono fatti di violenza o minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.

[NOTA: parziale illegittimità costituzionale]

Art. 508 - Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali.

Sabotaggio

Chiunque, col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire un milione, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente.

Art. 509 - Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo [o dalle norme emanate dagli organi corporativi], è punito

con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Art. 510 - Circostanze aggravanti

Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate.

Art. 511 - Pena per i capi, promotori e organizzatori

Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 512 - Pena accessoria

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.

[\[inizio Capo\]](#) | [| top page\]](#)

Capo II - DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Art. 513 bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi

contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al

pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita,

è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino

a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della

multa non inferiore a lire duecentomila.

Art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze

alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o

prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a

indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del

prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di

legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

Capo III - DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI PRECEDENTI

Art. 518 - Pubblicazione della sentenza

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501, 514, 515, 516 e 517

importa la pubblicazione della sentenza.

[\[inizio Titolo\]](#) | [\[top page\]](#)

TITOLO IX - DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA

E IL BUON COSTUME

Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE

- Art. 519 - Della violenza carnale (...omissis...)
Art. 520 - Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico
ufficiale (...omissis...)
Art. 521 - Atti di libidine violenti (...omissis...)
Art. 522 - Ratto a fine di matrimonio (...omissis...)
Art. 523 - Ratto a fine di libidine (...omissis...)
Art. 524 - Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine
o di matrimonio (...omissis...)
Art. 525 - Circostanze attenuanti (...omissis...)
Art. 526 - Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata (...omissis...)

Capo II - DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE

- Art. 527 - Atti osceni (...omissis...)
Art. 528 - Pubblicazioni e spettacoli osceni (...omissis...)
Art. 529 - Atti e oggetti osceni: nozione (...omissis...)
Art. 530 - Corruzione di minorenni (...omissis...)

Artt. 531 - 536 [*abrogati dall'art. 3 della L. 20 febbraio 1958, n. 75, recante norme sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione*]

Art. 537 - Tratta di donne e di minori commessa all'estero (...omissis...)
Art. 538 - Misure di sicurezza (...omissis...)

Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

- Art. 539 - Età della persona offesa (...omissis...)
- Art. 540 - Rapporto di parentela (...omissis...)
- Art. 541 - Pene accessorie ed altri effetti penali (...omissis...)
- Art. 542 - Querela dell'offeso (...omissis...)
- Art. 543 - Diritto di querela (...omissis...)
- Art. 544 - *Causa speciale di estinzione del reato* (abrogato)

[\[inizio Titolo\]](#) | [\[top page\]](#)

[TITOLO X - DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITÀ E LA SANITÀ DELLA STIRPE]

Artt. 545 - 555
(abrogati)

TITOLO XI - DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

Capo I - DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO

- Art. 556 - Bigamia (...omissis...)
 - Art. 557 - Prescrizione del reato (...omissis...)
 - Art. 558 - Induzione al matrimonio mediante inganno (...omissis...)
 - Art. 559 - [*Adulterio*]
 - Art. 560 - [*Concubinato*]
 - Art. 561 - [*Casi di non punibilità. Circostanza attenuante*]
 - Art. 562 - [*Pena accessoria e sanzione civile*]
 - Art. 563 - [*Estinzione del reato*]
- [NOTA: artt. 559 - 563 dichiarati incostituzionali]

Capo II - DEI DELITTI CONTRO LA MORALE FAMILIARE

Art. 564 - Incesto (...omissis...)
Art. 565 - Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della
stampa periodica (...omissis...)

Capo III - DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA

Art. 566 - Supposizione o soppressione di stato (...omissis...)
Art. 567 - Alterazione di stato (...omissis...)
Art. 568 - Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale
riconosciuto (...omissis...)
Art. 569 - Pena accessoria (...omissis...)

Capo IV - DEI DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE

Art. 570 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare (...omissis...)
Art. 571 - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (...omissis...)
Art. 572 - Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (...omissis...)
Art. 573 - Sottrazione consensuale di minorenni (...omissis...)
Art. 574 - Sottrazione di persone incapaci (...omissis...)

[\[inizio Titolo\]](#) | [\[top page\]](#)

TITOLO XII - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Art. 575 - Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non
inferiore ad anni
ventuno.

Art. 576 - Circostanza aggravanti. Pena [di morte] dell'ergastolo.
Si applica la pena [di morte] dell'ergastolo se il fatto preveduto
dall'articolo

precedente è commesso:

- 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
 - 2) contro l'ascendente o il discendente, quando occorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
 - 3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
 - 4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
 - 5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521.
- È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.

Art. 577 - Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

- 1) contro l'ascendente o il discendente;
- 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
- 3) con premeditazione;
- 4) con concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta.

Art. 578 - Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (...omissis...)

Art. 579 - Omicidio del consenziente (...omissis...)

Art. 580 - Istigazione o aiuto al suicidio (...omissis...)

Art. 581 - Percosse (...omissis...)

Art. 582 - Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 583 - Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3) [se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.]

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la

perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente

e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5) [l'aborto della persona offesa.]

[NOTA: i nn. 3) del primo comma e 5) del secondo, sono stati abrogati dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Tali argomenti sono ora regolamentati dall'art. 17 della stessa legge.]

Art. 584 - Omicidio preterintenzionale

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e

582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 585 - Circostanze aggravanti

Nei casi previsti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla

metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste

dall'articolo 576; ed è

aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste

dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Agli effetti della legge penale, per "armi" s'intendono:

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla

persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in

modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Art. 586 - Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Quando da un fatto previsto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta

dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni

dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Art. 587 - Omicidio e lesione personale a causa di onore (abrogato)

Art. 588 - Rissa (...omissis...)

Art. 589 - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei

mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della

reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di

una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni

dodici.

Art. 590 - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione

fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da

lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione

da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme

sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da

due a sei mesi

o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per

lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un

milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la

più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della

reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo

e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano

determinato una malattia professionale.

Art. 591 - *Abbandono di persone minori o incapaci (...omissis...)*

Art. 592 - *Abbandono di un neonato a causa di onore* (abrogato)

Art. 593 - Omissione di soccorso

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o

un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo,

per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è

punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

[\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

Capo II - DEI DELITTI CONTRO L'ONORE

Art. 594 - Ingiuria (...omissis...)
Art. 595 - Diffamazione (...omissis...)
Art. 596 - Esclusione della prova liberatoria (...omissis...)
Art. 596 bis - Diffamazione col mezzo della stampa (...omissis...)
Art. 597 - Querela della persona offesa ed estinzione del reato (...omissis...)
Art. 598 - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinnanzi alle Autorità giudiziarie
o amministrative (...omissis...)
Art. 599 - Ritorsione e provocazione (...omissis...)

Capo III - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE

Sezione I - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Art. 600 - Riduzione in schiavitù

Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 601 - Tratta e commercio di schiavi

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni.

Art. 602 - Alienazione e acquisto di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Art. 603 - Plagio

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 604 - Fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano

Le disposizioni di questa sezione si applicano altresì, quando il fatto è commesso all'estero in danno di cittadino italiano.

[\[inizio Sezione\]](#) | [\[top page\]](#)

Sezione II - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 605 - Sequestro di persona

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
- 2) da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Art. 606 - Arresto illegale

Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 607 - Indebita limitazione di libertà personale

Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 608 - Abuso di autorità contro arrestati o detenuti

Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

Art. 609 - Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Sezione III - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ MORALE

Art. 610 - Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Art. 611 - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Art. 612 - Minaccia

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

Art. 613 - Stato di incapacità procurato mediante violenza

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.
Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità.
La pena è della reclusione fino a cinque anni:
1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.

Sezione IV - DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO

Art. 614 - Violazione di domicilio

Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà

di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con

violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Art. 615 - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce

o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione

da uno a cinque anni.

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità

prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 615 bis - Interferenze illecite nella vita privata

Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura

indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi

indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o

diffonde mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico le notizie o le immagini,

ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e

la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico

ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con

violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche

abusivamente la professione d'investigatore privato.

Art. 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da

misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha

il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico

servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione

o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore

privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone,

ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione

totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento

dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa;
negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi

informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617quater.

Art. 615-quinquies - Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un

sistema informatico

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni.

[\[inizio Sezione\]](#) | [\[top page\]](#)

Sezione V - DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITÀ DEI SEGRETI

Art. 616 - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o

in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva documento ed il fatto medesimo non

costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» si intende

quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata

con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Art. 617 - Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o

conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non

dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque

rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il

contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di

questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e

la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un

pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio

nell'esercizio o a causa

delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un

incaricato di un

pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla

funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d'investigatore privato.

Art. 617 bis - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire

comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di

apparati o di strumenti al fine d'intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione

da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un

pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico

ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con

violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 ter - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.

Art. 617 sexies - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di

comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.

Art. 618 - Rivelazioni del contenuto di corrispondenza

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 619 - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da

persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.

Art. 620 - Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al

servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia,

in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 621 - Rivelazione del contenuto di documenti segreti

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 622 - Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare documento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 623 - Rivelazione di segreti scientifici o industriali

Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 623 bis - Altre comunicazioni e conversazioni

Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.

[[inizio Sezione](#)] | [[inizio Capo](#)] | [[inizio Titolo](#)] | [[top page](#)]

TITOLO XIII - DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Capo I - DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA

ALLE COSE O ALLE PERSONE

Art. 624 - Furto (...omissis...)
Art. 625 - Circostanze aggravanti (...omissis...)
Art. 626 - Furti punibili a querela dell'offeso (...omissis...)
Art. 627 - Sottrazione di cose comuni (...omissis...)
Art. 628 - Rapina (...omissis...)
Art. 629 - Estorsione (...omissis...)
Art. 629 bis - [Altre attività estorsive] (...omissis...)
Art. 630 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (...omissis...)
Art. 631 - Usurpazione (...omissis...)
Art. 632 - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (...omissis...)
Art. 633 - Invasione di terreni o edifici (...omissis...)
Art. 634 - Turbativa violenta del possesso di cose immobili (...omissis...)

Art. 635 - Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- 1) con violenza alla persona o con minaccia;
- 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331 e 333;
- 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
- 4) sopra opere destinate all'irrigazione;
- 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

Art. 635 bis - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della

reclusione da uno a quattro anni.

Art. 636 - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (...omissis..)

Art. 637 - Ingresso abusivo nel fondo altrui (...omissis...)

Art. 638 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui (...omissis...)

Art. 639 - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (...omissis...)

Art. 639 bis - Casi di esclusione dalla perseguibilità a querela (...omissis...)

[\[inizio Capo\]](#) | [|top page\]](#)

Capo II - DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

Art. 640 - Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se o ad altri

un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre

anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a

tre milioni:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto

di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo

immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle

circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui

all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello

Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640 ter - Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o

telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti,

procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del secondo comma

dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Art. 641 - Insolvenza fraudolenta (...omissis...)

Art. 642 - Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona

Chiunque, al fine di conseguire per se o per altri il prezzo di un'assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a se stesso una lesione personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio.

Se il colpevole consegue l'intento, la pena è aumentata.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 643 - Circonvenzione di persone incapaci (...omissis...)

Art. 644 - Usura (...omissis...)

Art. 644 bis - Usura impropria (...omissis...)

Art. 645 - Frode in emigrazione (...omissis...)

Art. 646 - Appropriazione indebita (...omissis...)

Art. 647 - Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore

o caso fortuito (...omissis...)

Art. 648 - Ricettazione (...omissis...)

Art. 648 bis - Riciclaggio (...omissis...)

Art. 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (...omissis...)

Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 649 - Non punibilità a querela della persona offesa, per fatti commessi

a danno di congiunti (...omissis...)

LIBRO Terzo

- DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO I - DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA

Capo I - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA

Sezione I - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA

§ 1 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

Art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 651 - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 652 - Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.

Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milioneduecentomila.

Art. 653 - Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati
(...omissis...)

Art. 654 - Grida e manifestazioni sediziose (...omissis...)

- Art. 655 - Radunata sediziosa (...omissis...)
Art. 656 - Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (...omissis...)
Art. 657 - Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata (...omissis...)

Art. 658 - Procurato allarme presso l'Autorità

Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a un milione.

Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.

Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Art. 660 - Molestia o disturbo alle persone

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

Art. 661 - Abuso della credulità popolare (...omissis...)

§ 2 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI MEZZI DI PUBBLICITÀ

- Art. 662 - Esercizio abusivo dell'arte tipografica (...omissis...)
Art. 663 - Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni (...omissis...)
Art. 663 bis - Divulgazione di stampa clandestina (...omissis...)
Art. 664 - Distruzione o deterioramento di affissioni (...omissis...)

§ 3 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SU TALUNE INDUSTRIE E SUGLI SPETTACOLI PUBBLICI

- Art. 665 - Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati (...omissis...)
Art. 666 - Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza (...omissis...)
Art. 667 - Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo (...omissis...)
Art. 668 - Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (...omissis...)

§ 4 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI MESTIERI GIROVAGHI E LA PREVENZIONE DELL'ACCATTONAGGIO

Art. 669 - Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la

la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire cinquecentomila.

Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri

girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge.

La pena è della sanzione amministrativa da lire ventimila a lire cinquantamila e può essere ordinata la libertà vigilata:

- 1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'Autorità;
- 2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere di girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

Art. 670 - Mendicizia (...omissis...)

Art. 671 - Impiego di minori nell'accattonaggio (...omissis...)

[\[inizio Sezione\]](#) | [\[top page\]](#)

Sezione II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

§ 1 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE NEI LUOGHI

DI PUBBLICO TRANSITO O NELLE ABITAZIONI

Art. 672 - Omessa custodia e malgoverno di animali

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Alla stessa pena soggiace:

- 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma
o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
- 2) Chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Art. 673 - Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari

Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.

Art. 674 - Getto pericoloso di cose

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca

emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 675 - Collocamento pericoloso di cose

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 676 - Rovina di edifici o di altre costruzioni

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila.

Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire seicentomila.

Art. 677 - Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila.

Alla stessa pena soggiace chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a lire seicentomila.

§ 2 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI INFORTUNI NELLE INDUSTRIE O NELLA CUSTODIA DI MATERIE ESPLODENTI

Art. 678 - Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a lire quattrocentottantamila.

Art. 679 - Omessa denuncia di materie esplodenti

Chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a lire settecentoventimila.

Soggiace all'ammenda fino a lire quattrocentottantamila chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorità.

Nel caso di trasgressione all'ordine legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni o dell'ammenda da lire settantaduemila a un milioneduecentomila.

Art. 680 - Circostanze aggravanti

Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata.

Art. 681 - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila.

[\[inizio Sezione\]](#) | [\[top page\]](#)

Sezione III - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI TALUNE SPECIE DI REATI

§ 1 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA PREVENTIVA DEI SEGRETI

Art. 682 - Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse

militare dello Stato (...omissis...)

Art. 683 - Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una

delle Camere (...omissis...)

Art. 684 - Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila.

Art. 685 - Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila.

§ 2 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DELL'ALCOOLISMO E DEI

DELITTI COMMESSI IN STATO DI UBRIACHEZZA

Art. 686 - Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze

destinate alla loro composizione (...omissis...)

Art. 687 - Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita (...omissis...)

Art. 688 - Ubriachezza (...omissis...)

Art. 689 - Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente (...omissis...)

Art. 690 - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (...omissis...)

Art. 691 - Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (...omissis...)

§ 3 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Art. 692 - Detenzione di misure e pesi illegali

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.

Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può essere sottoposto alla libertà vigilata.

Art. 693 - Rifiuto di monete aventi corso legale (...omissis...)

Art. 694 - Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte (...omissis...)

§ 4 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO LA VITA

E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Art. 695 - Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi (...omissis...)

Art. 696 - Vendita ambulante di armi (...omissis...)

Art. 697 - Detenzione abusiva di armi (...omissis...)

Art. 698 - Omessa consegna di armi (...omissis...)

Art. 699 - Porto abusivo di armi (...omissis...)

Art. 700 - Circostanze aggravanti (...omissis...)

Art. 701 - Misura di sicurezza (...omissis...)

Art. 702 - Omessa custodia di armi (abrogato)

Art. 703 - Accensioni ed esplosioni pericolose (...omissis...)

Art. 704 - Armi (...omissis...)

§ 5 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Art. 705 - Commercio non autorizzato di cose preziose (...omissis...)

Art. 706 - Commercio clandestino di cose antiche (...omissis...)

Art. 707 - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (...omissis...)

Art. 708 - Possesso ingiustificato di valori (...omissis...)

Art. 709 - Omessa denuncia di cose provenienti da delitto (...omissis...)

Art. 710 - Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta (...omissis...)

Art. 711 - Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti (...omissis...)

Art. 712 - Acquisto di cose di sospetta provenienza (...omissis...)

Art. 713 - Misura di sicurezza (...omissis...)

§ 6 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA CUSTODIA DI MINORI O DI PERSONE DETENUTE

Art. 714 - Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o riformatori, di alienati di mente o di minori (abrogato)

Art. 715 - Omessa o non autorizzata custodia provata di alienati di mente (abrogato)

Art. 716 - Omesso avviso all'Autorità della evasione o fuga di minori (...omissis...)

Art. 717 - Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose (abrogato)

[\[inizio Sezione\]](#) | [\[inizio Capo\]](#) | [\[top page\]](#)

Capo II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE

Sezione I - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DEI COSTUMI

Art. 718 - Esercizio di giuochi di azzardo (...omissis...)

Art. 719 - Circostanze aggravanti (...omissis...)

Art. 720 - Partecipazione a giuochi di azzardo (...omissis...)

Art. 721 - Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco (...omissis...)

Art. 722 - Pena accessoria e misura di sicurezza (...omissis...)

Art. 723 - Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo (...omissis...)

Art. 724 - Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti (...omissis...)

Art. 725 - Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza (...omissis...)

Art. 726 - Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (...omissis...)

Art. 727 - Maltrattamento di animali

Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila.

Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

[\[inizio Sezione\]](#) | [\[top page\]](#)

Sezione II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA SANITARIA

Art. 728 - Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui

Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione.

Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.

Art. 729 - Abuso di sostanze stupefacenti (abrogato)

Art. 730 - Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive

Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a lire un milione.

Soggiace all'ammenda fino lire duecentomila chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.

[\[inizio Sezione\]](#) | [\[inizio Capo\]](#) | [\[inizio Titolo\]](#) | [\[top page\]](#)

TITOLO II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI

L'ATTIVITÀ SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 731 - Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila.

Art. 732 - Omesso avviamento dei minori a lavoro

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila.

Art. 733 - Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire quattro milioni.

Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

Art. 734 - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

Chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire due milioni a dodici milioni.